

stesura dopo consiglio direttivo del 5/3/96

CLUB NAUTICO RIMINI

CIRCOLO VELICO RIMINESE

REGOLAMENTO DEI PUNTI D'ORMEGGIO

PREMESSE

A) Nelle norme che seguono i termini Circolo e Club comprendono sia il Club Nautico Rimini che il Circolo Velico Riminese. Il termine Consiglio indica sia il Consiglio Direttivo del C.N.R. che il Consiglio di Amministrazione del C.V.R.; il termine unità comprende qualsiasi imbarcazione che sia destinata alla navigazione da diporto. I termini Economo Mare e Responsabile di Banchina sono da ritenersi equivalenti. Per anno si intende l'anno solare.

B) I Circoli sono concessionari di specchi acquei di proprietà demaniale e assegnano punti d'ormeggio alle unità, di proprietà o di possesso legalmente dato, del Circolo stesso o dei propri soci per possesso legalmente dato in questo atto deve intendersi tassativamente il conduttore nel confronto di leasing, il conduttore nel contratto di locazione e l'amministratore nelle società di capitale e/o persone.

C) Il regolamento è approvato dai relativi Consigli, vistato dalla Capitaneria di Porto di Rimini e sottoscritto dai Presidenti del C.N.R. e del C.V.R.

REGOLAMENTO

1) I Soci già assegnatari di punto d'ormeggio dovranno versare entro il 28 febbraio dell'anno cui la concessione si riferisce la quota annuale di ormeggio.

E' fatto salvo il diritto del Circolo di appartenenza pretendere dal socio utilizzatore in qualunque momento eventuali conguagli.

Le quote di ormeggio copriranno, per l'anno in corso, i costi dei canoni demaniali concessori e quelli relativi ai servizi di banchina.

Il mancato pagamento entro i termini suddetti comporta la perdita immediata del diritto all'ormeggio.

2) Ogni Circolo redige su apposito libro debitamente vidimato una propria lista d'attesa per le imbarcazioni di proprietà o possesso dei propri Soci non assegnatari di punto d'ormeggio in uno dei Circoli contemplati in questo accordo.

Il socio per accedere alla lista d'attesa dovrà presentare idonea domanda nella quale dovranno essere indicate le dimensioni e caratteristiche della barca.

All'atto dell'iscrizione verrà rilasciata al Socio apposita ricevuta.

Durante il periodo di attesa è concesso al Socio effettuare cambi di imbarcazione senza perdere la sua posizione nella lista d'attesa se il Consiglio, viste le dimensioni e le caratteristiche dell'imbarcazione, si pronuncerà in senso favorevole.

3) In deroga all'articolo 2, ma con le stesse modalità, possono altresì essere iscritti nella lista d'attesa anche soci non proprietari di barche che depositino presso il Club, quale deposito cauzionale infruttifero, una somma pari a 3 volte la quota sociale in vigore all'atto della richiesta. Tale somma verrà restituita se giunto il suo turno nella lista d'attesa, produrrà documentazione di proprietà dell'imbarcazione entro 90 giorni dalla comunicazione della disponibilità del punto d'ormeggio entro il 31 Dicembre dell'anno precedente a quello cui l'assegnazione si riferisce. In tutti gli altri casi tale somma sarà incamerata a titolo di risarcimento dal circolo.

4) Entro il 31 Marzo di ogni anno il Consiglio, preso atto degli intervenuti rinnovi o rinunce, ed eventuale accertamento della proprietà o del legale possesso dell'imbarcazione, provvederà a redigere una planimetria dei punti d'ormeggio ispirata al più razionale utilizzo degli specchi d'acqua. Nella stessa saranno inserite, ove possibile, le imbarcazioni in lista d'attesa seguendo *in via prioritaria* l'ordine cronologico dell'iscrizione a quest'ultima.

5) La planimetria di cui al punto 4 sarà consegnata in copia alla Capitaneria di Porto di Rimini. L'assegnazione dei punti d'ormeggio diviene vincolante e insindacabile per il Socio utilizzatore che dovrà ormeggiare l'imbarcazione nel punto rappresentato.

6) La localizzazione del punto d'ormeggio sarà decisa dal Consiglio tenendo conto delle caratteristiche dell'unità con particolare riguardo alla lunghezza fuori tutto, alla larghezza massima e al bordo libero e potrà in qualunque momento essere modificata in base alle esigenze di banchina e alle necessità del Circolo.

7) Il Socio assegnatario di punto d'ormeggio che intendesse sostituire l'unità con un'altra di caratteristiche e / o dimensioni diverse dovrà comunicarlo al Consiglio, che verificate le caratteristiche dell'imbarcazione, autorizzerà o meno la sostituzione.

8) Non saranno per alcun motivo concessi ormeggi per le unità facilmente alabili o che abbiano caratteristiche che contrastino con le disposizioni dell'Autorità Marittima.

9) L'assegnazione del punto d'ormeggio è fatta al socio proprietario o il legale possessore dell'imbarcazione. Essa è strettamente personale e non trasferibile salvo quanto previsto dal presente articolo. Nel caso in cui la proprietà o il legale

possesso dell'imbarcazione siano suddivisi tra più Soci del medesimo Circolo è consentito il trasferimento dell'assegnazione tra loro a patto che il ricevente sia comproprietario o legale copossessore dell'imbarcazione da almeno tre anni nonchè iscritto al circolo da almeno 3 anni.

Tale trasferimento non è concesso al Socio che abbia perso il diritto al punto d'ormeggio per motivi disciplinari.

10) Il Socio assegnatario è tenuto a dotarsi a sue spese di quanto necessario all'ormeggio essendo l'unico responsabile per danni propri o a terzi causati da inadeguatezza o usura di detti materiali. Dovrà inoltre dotarsi di idonei parabordi e occupare il minor spazio possibile facendo sì che sia possibile il richiamo della imbarcazione dalla banchina. In ogni caso l'assegnatario del punto d'ormeggio dovrà uniformarsi alle disposizioni del Consiglio Direttivo per un più razionale sfruttamento dello spazio.

11) Qualora per qualunque motivo si dovesse rendere necessario uno spostamento dell'imbarcazione dal punto d'ormeggio assegnato, sarà compito del socio assegnatario effettuare la manovra e provvedere alla rimozione ed alla sistemazione dei materiali di cui al punto 10. Nel caso in cui il socio non disponesse dell'adeguato equipaggio per la manovra, esso potrà, ove possibile, essere fornita dal Circolo, a spese e a rischio del socio stesso.

12) Il personale di servizio del Circolo o altre persone appositamente incaricate potranno, ove possibile, effettuare spostamenti delle unità che si rendessero necessari per casi di urgenza, pericolo o per avverse condizioni meteorologiche. Il Circolo è reso in questi casi libero da ogni responsabilità.

13) Il Consiglio si riserva la facoltà di revoca dell'assegnazione del punto d'ormeggio in caso di non osservanza del presente regolamento o di altre mancanze commesse dal Socio, compresa l'inosservanza delle norme dettate dall'Autorità Marittima. In caso di revoca, il Socio dovrà provvedere, entro cinque giorni dalla comunicazione alla rimozione dell'unità. In caso di mancato adempimento o di irreperibilità del Socio il Circolo potrà provvedere all'alaggio ed alla sistemazione in luogo disponibile con costi e responsabilità a carico dell'inadempiente.

La perdita della qualità di Socio è causa di revoca dell'assegnazione del punto d'ormeggio, così dicasi per eventuali provvedimenti disciplinari a carattere temporaneo per il periodo stesso.

14) Il Circolo potrà disporre in occasione di particolari proprie iniziative dei punti di ormeggio assegnati alle imbarcazioni dei Soci, che dovranno liberarli nei tempi indicati senza poter pretendere ad alcun titolo risarcimenti o rimborsi. In caso di inadempienza si provvederà come indicato dall'articolo 12.

15) I marinai delle imbarcazioni dovranno collaborare in tutte quelle operazioni che, per motivi urgenti, il Responsabile di Banchina dovesse ritenere necessarie.

16) E' assolutamente vietato depositare sulle banchine o rilasciare a mare combustibili, oli, immondizie o qualunque altro materiale che possa causare danni alle acque marittime. E' altresì vietato detenere materiali maleodoranti.

17) Il Socio è altresì tenuto alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge per la prevenzione degli incendi.

18) E' fatto divieto alle unità ormeggiate di effettuare prove motori ad eliche innestate.

19) E' consentito effettuare in banchina lavori di piccola manutenzione che non rechino danno ad alcuno. Per l'utilizzo di acqua ed energia elettrica si rimanda ai regolamenti interni di C.N.R. e C.V.R..

20) La accertata o sopravvenuta inidoneità alla navigazione sarà causa di non assegnazione del punto d'ormeggio. Sarà concessa deroga solo in quei casi in cui l'inidoneità sia temporanea e di breve durata.

21) In caso di temporanea assenza dell'imbarcazione dal punto d'ormeggio assegnato, è facoltà del Responsabile di Banchina del Circolo interessato, concedere l'uso temporaneo del posto lasciato libero ad altre imbarcazioni con precedenza per quelle non assegnatarie di posto barca ed iscritte alla lista d'attesa del Circolo interessato. Tale temporanea assegnazione dovrà tenere conto delle caratteristiche dell'imbarcazione onde consentire il migliore sfruttamento dello spazio e non arrecare danno alle altre imbarcazioni. Le quote relative ai servizi di banchina della imbarcazione subentrante saranno definite dai singoli Club.

22) Il socio deve comunicare la sua assenza dal posto d'ormeggio per periodi superiori alle 48 ore.

23) In caso di prolungata assenza per crociera e comunque oltre i dieci giorni il socio dovrà dare avviso di rientro almeno 48 ore prima, se l'assenza ha durata superiore a 3 mesi, il rientro dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima.

24) Controversie che dovessero sorgere nell'applicazione di questo regolamento, saranno demandate agli Organi statutari dei Circoli.

25) E' facoltà dell'Economo Mare utilizzare a sua completa e insindacabile discrezione i punti d'ormeggio che si rendessero momentaneamente liberi per concedere ospitalità alle imbarcazioni di altri Circoli italiani ed esteri che si trovassero in transito nel Porto di Rimini. Nessun rimborso sarà concesso al Socio assegnatario del punto d'ormeggio.

26) Qualsiasi modifica al presente regolamento dovrà essere approvata dall'Autorità Marittima.

27) Sono fatte salve le liste d'attesa esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

28) L'accettazione dell'assegnazione di punto d'ormeggio costituisce integrale ed incondizionata approvazione di tale regolamento che dovrà essere sottoscritto per accettazione al momento dell'iscrizione nella lista d'attesa ed entro i termini stabiliti dal Consiglio. Il rifiuto a sottoscrivere il presente regolamento è causa di revoca dei diritti già acquisiti. In assenza di rinuncia con raccomandata a.r. entro il 28-02 di ogni anno, l'assegnazione si intenderà rinnovata di anno in anno.

29) E' facoltà del Circolo assegnare durante i mesi invernali i punti d'ormeggio anche ad imbarcazioni di non soci che pagheranno i servizi di banchina stabiliti dai singoli circoli.

30) Le imbarcazioni di proprietà o in diritto d'uso da parte dei Circoli hanno diritto di priorità nella assegnazione dei punti d'ormeggio.

31) In deroga a quanto sopra in caso di decesso del Socio assegnatario del punto d'ormeggio, gli eredi potranno utilizzare il posto barca per 6 mesi dalla data del decesso, divenendo a loro volta assegnatari dello stesso punto d'ormeggio se entro tale data saranno divenuti membri dello stesso sodalizio.